

Le novità normative e di prassi di Settembre

IN PRIMO PIANO

Patente a crediti: pubblicato in GU il regolamento

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 221 dello scorso 20 settembre**, il **regolamento** che individua le modalità di presentazione della domanda per conseguire la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano all'interno di cantieri temporanei o mobili. Il decreto ministeriale n. 132/2024 è composto da 10 articoli, il primo dei quali definisce la procedura per conseguire la patente a crediti, operativa dal prossimo 1° ottobre. I soggetti interessati (art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) devono presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro da cui risulti il possesso di determinati requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso del DURC in corso di validità. Al rilascio della patente in formato digitale viene attribuito un punteggio di 30 crediti. All'articolo 2 indicati i contenuti informativi della patente; l'articolo 3, invece, definisce il procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. L'adozione del provvedimento è obbligatoria se nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, "almeno a titolo di colpa grave e fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. Nel caso, invece, di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o "un'irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile agli stessi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o all'articolo 321 del c.p.p.". Da segnalare anche gli articoli 5, 6 e 7 sui criteri di attribuzione di crediti ulteriori, la sospensione dell'incremento di crediti e le modalità per poter recuperare i crediti decurtati.

GAZZETTA UFFICIALE

Contratti a termine, risarcimento più alto in caso di abuso

Con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, **pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.217 del 16 settembre 2024**, sono state introdotte alcune novità in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi del settore privato. Prima dell'intervento – si legge in una **nota pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** – il D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all'abuso della normativa sui contratti a termine, che il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. L'art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre, è stato abrogato il terzo comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà dell'indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie”.

Codice della crisi d'impresa: disposizioni integrative e correttive

Concessione, per il 2024, della misura agevolativa del voucher 3I

Programmazione fondi per bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

Adempimento collaborativo: in GU le regole del ravvedimento operoso

INPS

Bonus assunzioni disabili under 35: domande entro il 31.10

Dallo scorso 2 settembre e fino al prossimo 31 ottobre, i datori di lavoro possono chiedere il contributo destinato a enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico (RUNTS), organizzazioni di volontariato e onlus che abbiano assunto – tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 – giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo rende noto l’Inps con il [messaggio n. 2906/2024](#) in cui fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze. Il contributo – si legge nel documento di prassi – viene corrisposto nella misura di 12.000 euro *una tantum*, ai quali si aggiungono 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso in cui il contratto di lavoro venga interrotto prima del 30 settembre 2024, il contributo sarà erogato fino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024 sarà riconosciuto un contributo *una tantum* di 12.000 euro, oltre alla quota mensile relativa al mese di assunzione. L’Istituto precisa che saranno oggetto di un successivo messaggio le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo. Specificate, infine, le modalità di presentazione della richiesta del bonus in oggetto.

OMNIA IS: come richiedere l’assegno erogato dal Fondo di solidarietà marittimi

Una guida per la gestione delle abilitazioni ai servizi online dell’Inps

Artigiani e commercianti: in arrivo avvisi bonari 2024

Contributi agricoli: in arrivo nuovi avvisi bonari

Fascicolo elettronico: nuove modifiche

Congedo parentale: dall’Inps le Faq aggiornate

Carta Dedicata a te: ecco le liste dei beneficiari

Agricoli colpiti da alluvione: pagamento contributi previdenziali fino al 16.12

Prestazioni di esodo: la domanda è a carico del datore di lavoro

Omesso versamento contributivo: dal 18.09 scendono gli interessi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Piattaforme di lavoro elevabili \(PLE\): pubblicata la circolare ministeriale](#)

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la [circolare n. 7 del 12 settembre 2024](#), sottolinea necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l'effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati. Attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l'intero ciclo di vita delle macchine.

A tal fine ribadisce l'importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

- comunicazione di messa in servizio
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell'attrezzatura
- verbali di verifica periodica
- registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
- esito dell'indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011

[Salute e sicurezza sul lavoro: pubblicato il D.Lgs. che recepisce la direttiva \(UE\) 2022/431](#)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

[Patente a crediti: dal 1° ottobre attivo il portale per le domande](#)

A partire da domani sarà attivo il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti, che sarà in formato digitale accedendo al portale dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** attraverso SPID personale o CIE. Dal 23 settembre scorso al 31 ottobre 2024 è

comunque possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, riguardante il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente a crediti. L'invio del documento dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec all'indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Dal 1° novembre 2024, “non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva”. Lo comunica lo stesso Ispettorato con la **circolare n. 4/2024** del 23 settembre scorso, in cui fornisce le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti. Indicati – nel documento di prassi – anche i soggetti interessati, ovvero “le imprese, anche quelle non qualificabili come edili, che operano nei cantieri temporanei o mobili” e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i Consulenti del Lavoro. Disciplinati, inoltre, i casi di revoca e sospensione della patente. Quest'ultima si verifica in caso di “morte o di infortunio da cui derivi un'inabilità permanente, assoluta o parziale” e in tale circostanza l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. La sospensione può essere disposta solo se l'infortunio è imputabile a colpa grave del datore di lavoro, del delegato o del dirigente responsabile del cantiere. Infine, è obbligatoria quando “è legata a un evento infortunistico con esiti mortali, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”.

[Nuova diffida amministrativa: dall'INL elenco violazioni e applicazione](#)

INAIL

[Premi Inail 2024: importi aggiornati](#)

L'**Inail**, con la **circolare n. 23/2024 del 3 settembre scorso**, aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, che variano secondo la rivalutazione del massimale e del minimale di rendita. Il decreto n. 114/2024 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – si legge nel documento – rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.258,70 e di euro 37.623,30. Nell'allegato 1 alla circolare, il riepilogo per gli anni 2015-2024 delle retribuzioni convenzionali. I valori aggiornati riguardano i lavoratori dell'area dirigenziale; lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita; lavoratori partecipanti all'impresa familiare e i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali. Ma anche i lavoratori che percepiscono retribuzione da ragguaglio; i parasubordinati; sportivi; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali e gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituti scolastici paritari. Per

ogni tipologia, il documento di prassi rende noti i rispettivi importi della retribuzione convenzionale giornaliera, mensile e oraria sintetizzati in apposite tabelle.

[**Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni**](#)

[**Infortunati su lavoro e malattia professionale: rivalutate per il 2024 le prestazioni Inail**](#)

[**Danno biologico: rivalutazione indennizzi del 5,4%**](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

[**Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2024: ecco le date per presentare le istanze**](#)

Aperti gli sportelli per l'annualità 2024 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, finalizzate a sostenere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre per Brevetti+; dal 12 novembre per Disegni+ e dal 26 novembre 2024 per Marchi+. Lo comunica il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con una [nota](#) pubblicata sul proprio sito lo scorso 13 settembre, in cui precisa che per le tre misure sono stati stanziati 32 milioni di euro, suddivisi in: 20 milioni per Brevetti+; 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+. L'iniziativa Brevetti+ – si legge nella nota – ha lo scopo di incentivare la definizione di strategie brevettuali e di potenziare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto di servizi specializzati volti alla valorizzazione economica dei brevetti. La gestione di questa misura è affidata a Invitalia, che per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si occuperà della valutazione delle domande di agevolazione. La misura Disegni+ è finalizzata a valorizzare i disegni e modelli delle PMI tramite agevolazioni a fondo perduto. La misura Marchi+, invece, mira a supportare le micro, piccole e medie imprese nella protezione dei marchi a livello internazionale, mediante contributi a fondo perduto. Unioncamere sarà responsabile della gestione delle misure Disegni+ e Marchi+ e, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, condurrà le valutazioni per l'accesso agli incentivi.

[**Transizione 5.0. Presentazione comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione**](#)

[**Industria moda e tessile, dal Mimit 15 mln per transizione green e tech**](#)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

[Contributo per il superbonus 2024: pubblicate le modalità di erogazione](#)

Pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, il [decreto Mef del 6 agosto 2024](#) che definisce i criteri e le modalità di attribuzione del contributo a favore di contribuenti a basso reddito per le spese sostenute nel 2024 per gli interventi di efficienza energetica, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite Superbonus, nella misura del 70%, come dispone l'articolo 119 del Dl n. 34/2020 (decreto "Rilancio").

La sovvenzione è prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023 in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2024 a completamento degli interventi agevolati previsti dall'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto "Rilancio". La misura è rivolta ai soggetti con un reddito non superiore a 15mila euro, per le spese relative ai lavori che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60 per cento. La norma stabilisce, tra l'altro, che la somma riconosciuta sarà corrisposta dall'Agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso al *bonus*, nel limite delle risorse disponibili pari a 16.441.000 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE

[Concordato preventivo biennale: le istruzioni](#)

Il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Concordato preventivo biennale può ancora aderire all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva entro la data di scadenza per l'invio del modello Redditi per il periodo d'imposta 2023, fissata al 31 ottobre 2024. Inoltre, se il contribuente esercita due attività soggette agli ISA, una di impresa e una di lavoro autonomo, avrà la possibilità di avere due proposte, a cui potrà aderire sia in modo congiunto che individuale. Sono alcune delle precisazioni fornite dall'**Agenzia delle Entrate** nelle risposte ai quesiti contenute nella **circolare n. 18/E**, diffusa lo scorso 17 settembre. Con il documento di prassi vengono fornite le istruzioni operative sul Concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. n.13/2024 con l'obiettivo di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. La circolare illustra, infatti, i soggetti e le modalità con cui aderire all'istituto, i benefici fiscali conseguenti all'adesione e fornisce risposte ai quesiti più ricorrenti pervenuti all'Amministrazione finanziaria. Come si legge

nella **nota stampa** pubblicata sul sito delle Entrate, il Concordato è rivolto a chi aderisce al regime forfettario e ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA. Tra le condizioni d'accesso l'assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

[Concordato preventivo biennale: pronti i codici tributo](#)

[Zes Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa](#)

[Contributo Superbonus 2024: ecco come accedere](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

[**Premio erogato dall'Università dopo il master: trattamento fiscale**](#)

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta n. 184 del 16 settembre 2024**, ha chiarito che i premi erogati dall'Università dopo il conseguimento di un master non risultano finalizzati alla frequenza del corso, in quanto perseguono la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo. Tali premi non producono quindi redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ma sono riconducibili ai redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1 lett d, del D.P.R. 917/86, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari "meriti artistici, scientifici o sociali", trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro (quali, ad esempio tesi, opera progettuale, elaborato) oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del master). Per questi motivi, l'Agenzia ha chiarito che, nella fattispecie prospettata, alle somme che l'Università ha erogato a titolo di premio all'Istante, riconducibile ai redditi diversi, deve applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25% prevista dall'art 30 c. 2 del D.P.R. n. 600/73.

[**IRAP non più dovuta: si applicano le regole del rimborso anomalo**](#)

[**Limiti di utilizzo del credito Iva nel consolidato fiscale**](#)

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Rottamazione quater: 6^a rata entro il 30.11

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della **sesta rata**, entro il 30 novembre 2024. A comunicarlo, l’**Agenzia Entrate/Riscossione** con una comunicazione sul portale istituzionale.

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**. Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella **Comunicazione delle somme dovute**. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene **oltre il termine ultimo o per importi parziali**, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Una **copia** della **Comunicazione delle somme dovute**, con il riepilogo del tuo piano e i **moduli per il pagamento**, è sempre disponibile nell’**area riservata**. Inoltre, puoi richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in **area pubblica** e allegando la documentazione di riconoscimento. Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, l’Agenzia ricorda che si può utilizzare il servizio “**ContiTu**”.

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L’**Istat** ha comunicato l’indice relativo al **mese di agosto** che è pari a **120,1**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di agosto** è di **1,756939%**.